



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 5 SETTEMBRE 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 29 AGOSTO 2005 - N. 108
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2005 3651

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 AGOSTO 2005 - N. 12757 (4.3.0)
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Misura e «Indennità compensativa in zone svantaggiate»: Individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio 3651

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 AGOSTO 2005 - N. 12763 (2.3.2)
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Lelayeca s.n.c. di Milesi Tiziana – via Ing. Sante Calvi n. 25 – 24014 piazza Brembana (BG)» 3652

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 AGOSTO 2005 - N. 12764 (2.3.2)
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Geob s.r.l. – via San Donnino 4 – 25050 Sello (BS)» 3653

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 AGOSTO 2005 - N. 12380 (3.3.0)
Approvazione del Progetto relativo al dispositivo «Legge 236/93» – Tipologia 4 – Progetti con carattere di emergenza – secondo provvedimento. 3653

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

CIRCOLARE REGIONALE 24 AGOSTO 2005 - N. 35 (3.1.0)
Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale 3654

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 AGOSTO 2005 - N. 12544 (3.2.0)
Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione 3656

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 AGOSTO 2005 - N. 12733 (4.3.0)
Proroga dei termini disposti dal 2° capoverso del punto 8 (trasmissione progetto completo e preventivi) delle disposizioni attuative per «azioni incentivanti l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili» allegate al decreto n. 5 del 4 gennaio 2005» 3661

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

COMUNICATO REGIONALE 23 AGOSTO 2005 - N. 106 (4.6.4)
Elenco candidati idonei Accompagnatore Turistico – Bandi 2004 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Mantova. 3661

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

Anno XXXV - N. 207 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2011 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus» con sede a Dalmine (BG)	3661
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2012 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Dosankos Società Cooperativa Sociale ONLUS» con sede a Calvenzano (BG)	3662
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2014 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Mosaico Servizi Società Cooperativa Sociale» con sede a Segrate (MI)	3662
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2015 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale Eolo - Società Cooperativa» con sede a Drezzo (CO)	3662
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2016 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Abbraccio Società Cooperativa Sociale» con sede a Como	3662
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2017 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Medicus Mundi Attrezzature - Società Cooperativa Sociale - ONLUS» avente sede a Brescia	3662
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2018 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Paul Wittgenstein - Società Cooperativa Sociale» - ONLUS avente sede a Ponte S. Pietro (BG)	3663
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2019 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Comunità Solidali - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l.» avente sede a Brescia	3663
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2005 - N. I2020 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale» avente sede a Crema (CR)	3663
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 9 AGOSTO 2005 - N. I2479 (4.7.0)	
Modifica della denominazione e della sede legale, ai sensi del d.lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6, nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali	3664

D.G. Casa e opere pubbliche

COMUNICATO REGIONALE 23 AGOSTO 2005 - N. 105 (5.1.3)	
Incarichi di collaudo assegnati il 13 luglio 2005	3664

D.G. Territorio e urbanistica

COMUNICATO REGIONALE 23 AGOSTO 2005 - N. 107 (5.1.1)	
Progetti di Integrazione e di Variante al PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po - Convocazione della Conferenza programmatica ex art. 1-bis della legge 365/00	3664

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR2005011)

Com.r. 29 agosto 2005 - n. 108**Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2005**

Si comunica che nel mese di luglio 2005 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LUGLIO 2005

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
26	1.7	III S.S.	154
27	4.7	Se.O. + Se.O.Bis	155
	5.7	I S.S.	156
	6.7	Se.I.	157
	6.7	Se.I.C.	158
	7.7	II S.S.	159
	8.7	III S.S.	160
28	11.7	Se.O.	161
	12.7	I S.S.	162
	13.7	Se.I.	163
	13.7	Se.I.C.	164
	15.7	II S.S.	165
29	18.7	Se.O. + Se.O.Bis	166
	19.7	I S.S.	167
	20.7	Se.I.	168
	20.7	Se.I.C.	169
	21.7	II S.S.	170
	22.7	III S.S.	171
30	25.7	Se.O. + Se.O.Bis	172
	26.7	I S.S.	173
	27.7	Se.I.	174
	27.7	Se.I.Bis	174
	27.7	Se.I.C.	175
	28.7	II S.S.	176
	29.7	III S.S.	177

(BUR2005012)

(4.3.0)

D.d.s. 26 agosto 2005 - n. 12757**Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura e «Indennità compensativa in zone svantaggiate»: Individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio****ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Il Dirigente della struttura Servizio tecnico O.P.R.

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 817 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 così come modificato dalle d.g.r. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la decisione comunitaria n. C(2000) 2669 formalmente adottata il 15 settembre 2000 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000 - 2006, così come modificata dalla decisione comunitaria n. C(2000) 3889 del 19 dicembre 2000 e n. C(2002) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Vista la d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005 «PSR 2000-2006. Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse cofinanziati derivanti dal FEOGA e approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, e, f, p ed u del Piano di Sviluppo Rurale»;

Visto il d.d.u.o. n. 6468 del 3 maggio 2005 «Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2002-2006 - Misura e (2.5) Indennità compensativa in zone svantaggiate - Approvazione dell'apertura dei termini e procedure per la presentazione delle domande per la campagna 2005»;

Visto il d.d.u.o. n. 6538 del 4 maggio 2005 «Organismo Pagatore Regionale - Modifica ed integrazioni agli allegati al decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 3562 del 5 marzo 2004 con riferimento specifico alla sezione prima del Manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al Piano di Sviluppo Rurale»;

Visto il d.d.g. n. 6817 del 9 maggio 2005 «Modifica del punto 12.2 delle disposizioni attuative della misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - D.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005»;

Visto il d.d.u.o. n. 11140 del 13 luglio 2005 «Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura e (2.5) Indennità compensativa in zone svantaggiate - Concessione proroga termine di presentazione domande di contributo»;

Dato atto che è necessario individuare i criteri per l'estrazione delle domande 2005 da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio relativamente alla Misura e «Indennità compensativa in zone svantaggiate»;

Ritenuto di procedere all'individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio e della conseguente estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nel modo individuato nell'allegato 1, composto da n. 3 pagine, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 3302 del 3 marzo 2004 «Approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa, e delle procedure di verifica e controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale»

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'allegato 1 di n. 3 pagine, relativo a «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura e «Indennità compensativa in zone svantaggiate - Criteri per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Federico Giovanazzi

ALLEGATO N. 1

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura e «Indennità compensativa in zone svantaggiate» - Criteri per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischioIl controllo *in loco* viene effettuato su un campione pari almeno al 5% della popolazione di domande presentate ed ammissibili a finanziamento.

Il campione delle domande da sottoporre a controllo in loco viene selezionato dall'Organismo Pagatore Regionale sulla base della definizione dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività.

Il controllo viene effettuato dagli Organismi Delegati (Comunità Montane e, per aziende ricadenti in un Comune non compreso nell'ambito territoriale di alcuna Comunità Montana, Amministrazioni Provinciali), con le modalità e la tempistica previste nel Decreto del Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale n. 6468 del 3 maggio 2005.

Si descrive di seguito la procedura per l'estrazione di tale campione, in conformità a quanto previsto dal Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni, parte II, capitolo 6.

Fase 1Il 20% del numero minimo di domande da sottoporre a controllo *in loco* (5% della popolazione ai sensi dell'art. 26 par. 1 del Reg. CE 796/2004), pari al 1% della popolazione delle domande ammissibili a finanziamento, costituisce il fattore di rappresentatività e viene estratto casualmente.

Per garantire una maggior rappresentatività al campione estratto in questa fase l'estrazione casuale viene effettuata separatamente su ciascuna sottopopolazione di domande assegnata a ciascun Organismo Delegato competente.

Fase 2

La restante parte del campione, pari almeno al 4% della popolazione, viene estratto in base all'analisi del rischio di seguito descritta.

Nella tabella seguente sono indicati i fattori di rischio considera-

ti nell'analisi e i pesi con cui ciascun fattore concorre alla composizione del campione estratto in questa fase.

Fattore di rischio	Quota del campione estratto nella fase 2
Importo del premio richiesto	* Almeno il 50% del campione
Superficie richiesta a premio	* Almeno il 30% del campione
N. particelle richieste a premio	* Fino al 20% del campione
TOTALE	100%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente ai fattori di rischio con peso maggiore e per difetto relativamente al fattore di rischio con minor peso e fino al raggiungimento della dimensione del campione stabilita.

Il fattore di rischio «esito dei controlli degli anni precedenti» non è considerato nell'analisi ma può determinare l'aumento della percentuale del campione per ogni Organismo Delegato attraverso il calcolo della matrice delle irregolarità.

A seguito del calcolo della matrice la selezione del campione in questa fase deve essere effettuata:

- sulla base della popolazione complessiva di domande nel caso in cui il calcolo della matrice delle irregolarità di cui alla parte II, capitolo 2.2.2 del Manuale non abbia generato l'aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo in loco per alcuni Organismi Delegati;

- sulla base delle sottopopolazioni di domande di competenza di uno o più Organismi Delegati nel caso in cui il calcolo della matrice delle irregolarità di cui alla parte II, capitolo 2.2.2 del Manuale abbia generato l'aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo in loco per alcuni Organismi Delegati. In questo caso l'estrazione verrà effettuata separatamente per gli Organismi Delegati in cui tale percentuale è stata aumentata mentre l'estrazione del campione può essere unica per gli Organismi Delegati in cui l'aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo in loco non è risultato necessario.

Per il 2005 non è stato possibile calcolare la matrice delle irregolarità in quanto la Misura e «Indennità compensativa in zone svantaggiate» nel 2004 non è stata finanziata nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale e non sono ad oggi noti gli esiti dei controlli effettuati in tale annualità.

Pertanto nel 2005 la % di domande da estrarre in questa fase è pari al 4% della popolazione complessiva di domande presentate e ammissibili a finanziamento, senza alcuna differenza tra i diversi Organismi Delegati.

L'analisi ha individuato un ulteriore fattore di rischio, relativo agli «imprenditori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti».

Per tale fattore di rischio non è stata prevista l'estrazione di uno specifico sottocampione ritenendo che le domande con una superficie richiesta leggermente al di sopra della superficie minima di intervento siano già adeguatamente rappresentate nel sottocampione relativo al fattore di rischio «Superficie richiesta a premio».

Di seguito sono descritte le modalità di estrazione della parte di campione relativa ad ogni fattore di rischio.

Procedendo per estrazioni ripetute, prima di procedere a ciascuna estrazione vengono eliminate dalla popolazione le domande già selezionate nel corso delle estrazioni precedenti.

IMPORTO DELL'AUTO RICHIESTO

Le domande appartenenti alla popolazione restante saranno ordinate in base all'importo richiesto in ordine decrescente.

Le domande così ordinate saranno poi suddivise in tre classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande non è un multiplo di 3 i resti sono ripartiti tra le classi a partire dalla classe di rischio superiore). In ogni caso le domande con lo stesso importo dell'aiuto richiesto sono ricomprese nella medesima classe di rischio.

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Importo del contributo richiesto	Composizione del sotto campione
A (rischio elevato)	Importi elevati	* Almeno il 50%
B (rischio medio)	Importi intermedi	* Almeno il 30%
C (rischio basso)	Importi ridotti	* Fino al 20%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alle classi di rischio A e B e per difetto relativamente alla classe di rischio C e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

Le domande appartenenti alla popolazione restante, sono ordinate in base alla superficie richiesta in ordine decrescente.

Le domande così ordinate saranno poi suddivise in tre classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande non è un multiplo di 3 i resti sono ripartiti tra le classi a partire dalla classe di rischio superiore). In ogni caso le domande con pari superficie richiesta sono ricomprese nella medesima classe di rischio.

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Superficie richiesta	Composizione del sotto campione
A (rischio elevato)	Superfici elevate	* Almeno il 50%
B (rischio medio)	Superfici intermedie	* Almeno il 30%
C (rischio basso)	Superfici ridotte	* Fino al 20%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alle classi di rischio A e B e per difetto relativamente alla classe di rischio C e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

NUMERO DI PARTICELLE RICHIESTE A PREMIO

Le domande appartenenti alla popolazione restante sono ordinate in base al numero di particelle richieste in ordine decrescente.

Le domande così ordinate saranno poi suddivise in tre classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande non è un multiplo di 3 i resti sono ripartiti tra le classi a partire dalla classe di rischio superiore). In ogni caso le domande con pari numero di particelle richieste sono ricomprese nella medesima classe di rischio.

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	N. particelle richieste	Composizione del sotto campione
A (rischio elevato)	N. particelle elevato	* Almeno il 50%
B (rischio medio)	N. particelle intermedio	* Almeno il 30%
C (rischio basso)	N. particelle ridotto	* Fino al 20%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alle classi di rischio A e B e per difetto relativamente alla classe di rischio C e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

Campione integrativo

Viene estratto con le medesime modalità sopra indicate un campione integrativo numericamente pari almeno al 0,5% della popolazione da utilizzare in caso di rinunce da parte dei beneficiari estratti a controllo in loco. Le rinunce sono considerate valide solo se presentate prima della comunicazione dell'intenzione di svolgere il controllo in loco.

Operazioni di estrazione e trasmissione campioni

Tutte le operazioni eseguite per la definizione del campione devono essere descritte in un apposito verbale sottoscritto dai funzionari del Servizio Tecnico OPR, dai referenti del Sistema Informativo Agricoltura della Regione Lombardia e vistato dal Dirigente della Struttura di appartenenza.

Al termine dell'estrazione l'Organismo Pagatore Regionale provvede ad inviare a ciascun Organismo Delegato competente, l'elenco delle domande da sottoporre a controllo.

(BUR2005013)

D.d.s. 26 agosto 2005 - n. 12763

(2.3.2)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Lelayca s.n.c. di Milesi Tiziana - via Ing. Sante Calvi n. 25 - 24014 piazza Brembana (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI

Omissis

Decreta

1. di ammettere la società «Lelayca s.n.c. di Milesi Tiziana - via Ing. Sante Calvi 25 - 24014 piazza Brembana (BG)» c.f. 03187140169 all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni: dal 2005 al 2011 compreso;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi

degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura entrate e tributi: Viviana Rava

(BUR2005014)

D.c.s. 26 agosto 2005 - n. 12764

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Geob s.r.l. - via San Donnino 4 - 25050 Sellero (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI

Omissis

Decreta

1. di ammettere la società «Geob s.r.l. - via San Donnino 4 - 25050 Sellero (BS)» c.f. 02604970984 all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni: dal 2005 al 2008 compreso;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura entrate e tributi: Viviana Rava

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR2005015)

D.d.u.o. 5 agosto 2005 - n. 12380

Approvazione del Progetto relativo al dispositivo «Legge 236/93» - Tipologia 4 - Progetti con carattere di emergenza - secondo provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto direttoriale del MLPS n. 296/V/2003 del 28 ottobre 2003, recante «Criteri generali per lo sviluppo della prassi della Formazione Continua e per la promozione di Piani Formativi individuali, aziendali settoriali e territoriali di cui all'art. 118 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388»;

Visto il regolamento (CE) 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Vista la d.g.r. del 21 maggio 2004 n. 7/17608 di approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l'anno formativo 2004/2005», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei relativi documenti attuativi;

Visti i decreti:

- n. 11623 dell'8 luglio 2004 recante: Approvazione delle indicazioni per la presentazione, la presentazione e la rendicontazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai sensi della legge 236/93 in attuazione del decreto direttoriale del MLPS n. 296/V/2003»;

- n. 11655 del 27 luglio 2005: «Costituzione del nucleo di valutazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali presentati ai sensi della legge 236/93, in attuazione del d.d. del MLPS n. 296/V/2003 - Progetti con carattere di emergenza»;

- n. 17043 dell'8 ottobre 2004 recante: «Approvazione dell'elenco dei progetti relativi al Dispositivo «Legge 236/93» - Progetti con carattere di emergenza - Primo provvedimento»;

Considerato che il sopra citato d.d.g. n. 11623/2004 prevede la possibilità di presentare progetti con carattere d'emergenza, secondo la modalità dello sportello aperto, a partire dal 1 settembre 2004 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Preso atto che dal 9 ottobre 2004 a tutt'oggi è prevenuta n. 1 domanda di finanziamento relativa ai progetti con carattere di emergenza;

Dato atto che i componenti del Nucleo di valutazione hanno svolto l'attività istruttoria accertando, come previsto dal dispositivo, l'ammissibilità della singola domanda di finanziamento e la sussistenza delle condizioni di emergenza;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente il progetto ammesso e finanziato (Allegato);

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo e direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» - sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 11623 dell'8 luglio 2004 «Approvazione delle indicazioni per la predisposizione, la presentazione e la rendicontazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali», all'allegato n. 1) sez. Iter Procedurale e Data termine attività. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività formativa, che è stabilita entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro 180 giorni dalla data d'avvio;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore avvenga mediante comunicazione diretta all'Operatore interessato, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 8/2 di conferimento al dott. Roberto Albonetti dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Vista la d.g.r. del 27 giugno 2005 n. 8/207, allegato A), relativa al II provvedimento organizzativo della Giunta regionale - VIII Legislatura;

Decreta

1. di approvare l'«Allegato» - «Dispositivo legge 236/93 - Progetti con carattere d'emergenza» - «Progetti ammessi e finanziati» - anno 2003-2004, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare alla Dirigente della U.O. Attuazione delle Politiche l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione del progetto finanziato;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il dirigente dell'U.O. programmazione:
Renato Pirola

ALLEGATO

Dispositivo legge 236/93 - Progetti con carattere di emergenza - II provvedimento - anno 2003/2004

PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

Id. Progetto	Titolo progetto	Id. Operatore	Denominazione operatore	Quota pubblica	Costo totale
301641	FORMAZIONE PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DONNE IN CIGS	2305991	API SERVIZI S.C.A.R.L.	56.000,00	56.000,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA				56.000,00	

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR2005016)

Circ.r. 24 agosto 2005 - n. 35

Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale

(3.1.0)

Ai Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali
Al Presidente
dell'Unione Province Lombarde
via Vivaio, 1
20122 - Milano
Al Presidente
dell'ANCI - Lombardia
p.zza del Duomo, 21
20121 - Milano
Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori Sociali delle ASL
Al Direttore Centrale
Servizi Sociali
Comune di Milano
LORO SEDI

1. Premessa

In continuità con quanto definito per il sistema socio-sanitario, in armonia con la legge 328/00 e con la recente l.r. n. 34/04 «Politiche regionali per i minori», la Regione Lombardia ha dato avvio al percorso di riordino della rete degli interventi, dei servizi e delle strutture sociali. La ridefinizione delle regole e delle tipologie delle unità di offerta si è attuata nel rispetto della normativa regionale vigente che ha superato il PSA 88/90, attraverso l'adozione delle seguenti d.g.r.:

1. d.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;

2. d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;

3. d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;

Per la riclassificazione di tutte le altre unità di offerta e la valutazione dei contributi apportati dalle innovazioni e dalle sperimentazioni, avviate nel territorio regionale nel corso del tempo, si rimanda ad una valutazione successiva.

Il **percorso di riordino** che la Regione sta attualmente intraprendendo prevede confronti e verifiche che coinvolgono fortemente gli Enti Locali e le rappresentanze del Terzo Settore.

Con specifici atti deliberativi la Regione deve stabilire le regole ed i requisiti per tutte le diverse unità di offerta: ciò realizzerà la **progressiva revisione critica** di quanto previsto dal PSA1988/1990 e la creazione di un nuovo sistema.

Pertanto, sino all'emanazione e pubblicazione dei provvedimenti di riordino di altri servizi/strutture, restano in vigore le definizioni ed i requisiti stabiliti dal PSA 88/90.

L'itinerario che stiamo percorrendo prevede, inoltre, accanto all'autorizzazione al funzionamento (già peraltro definita dall'art. 50 della l.r. n. 1/86), l'introduzione nel nuovo sistema anche dell'accreditamento e del contratto, esattamente come è avvenuto per il sistema socio-sanitario regionale.

A questo proposito, riteniamo sia utile, per un'omogenea lettura, richiamare le seguenti definizioni:

- *L'autorizzazione al funzionamento* è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta di avviare legalmente la gestione ed erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini.

- *L'accreditamento* è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta autorizzata al funzionamento di erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini con un livello di qualità definito dall'Ente accreditante.

- *Il contratto* è l'atto che impegna l'ente accreditante e la struttura accreditata, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini.

In questa fase di progressivo riordino del sistema socio-assistenziale riteniamo indispensabile una corretta e comune interpretazione delle norme attualmente vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento dei servizi socio assistenziali. Pertanto si forniscono le indicazioni che seguono.

2. Autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento, in base a quanto stabilito dalla legge 328/00, compete ai Comuni e spetta alla Regione la definizione di tempi e modalità di trasferimento ai Comuni della funzione concessoria. **Poiché tale funzione in Lombardia è attualmente in capo alle Province** (ai sensi della legge regionale 1/86), si ribadisce che, fino alla emanazione e pubblicazione dei

provvedimenti regionali di trasferimento, le Province continuano ad esercitare la funzione di concessione dell'autorizzazione al funzionamento, richiedendo alle Aziende Sanitarie Locali le verifiche del possesso dei requisiti oggettivi o avvalendosi della perizia asseverata.

2.1. Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

In sintesi:

a) le richieste di autorizzazione al funzionamento, sino a diverse disposizioni regionali, continuano ad essere inoltrate alla Provincia di ubicazione e, per conoscenza, alla ASL territorialmente competente;

b) dalla data di pubblicazione delle deliberazioni che hanno riguardato e riguarderanno le nuove regole ed i nuovi requisiti delle varie unità d'offerta socio-assistenziali, viene rimodulato quanto previsto dal PSA;

c) ne discende che devono essere accluse alla domanda certificazioni o autocertificazioni relative ai singoli requisiti previsti dalle normative in vigore al momento di presentazione della domanda;

d) sono attualmente percorribili due diverse modalità attraverso cui documentare il possesso dei requisiti «oggettivi»: può essere acclusa o meno alla domanda una perizia asseverata (vedi successivo punto e);

e) la perizia asseverata è un documento complessivo, redatto da esperti, che contiene già al momento della domanda tutti gli elementi descrittivi dell'organizzazione e della struttura e che certifica che l'Ente gestore possiede tutti i requisiti. La Provincia procederà ad un esame solo amministrativo della perizia, tendente a verificare che siano descritti i diversi aspetti, strutturali, igienico sanitari e gestionali;

f) in mancanza della perizia asseverata, il provvedimento, come è avvenuto «storicamente» anche nell'ambito socio-sanitario, potrà essere emesso dalla Provincia sulla base di un parere positivo da parte della ASL di competenza territoriale;

g) il percorso «storico» è sempre possibile ma è più lungo, in quanto comporta anche il tempo che intercorre fra la domanda di autorizzazione, le verifiche effettuate dall'ASL e l'espressione del suo parere positivo.

2.2. Verifica del possesso dei requisiti

L'autorizzazione al funzionamento è concessa a seguito di verifica dei:

a) Requisiti soggettivi

Si rimanda alla d.g.r. n. 46603 del 12 settembre 1989, che prevede la presentazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente gestore dell'unità di offerta, del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, entrambi rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi.

b) Requisiti oggettivi

Si rimanda per le specifiche unità di offerta alle già citate dd.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005, n. 20762 e n. 20763, entrambe del 16 febbraio 2005 e, per tutte le rimanenti unità d'offerta, ai requisiti oggettivi stabiliti dal PSA. Ciò, come più volte esplicitato, sino alla emanazione e pubblicazione di nuovi provvedimenti regionali.

Come accennato al punto precedente 2.1., con l'attuale organizzazione ed in assenza di perizia asseverata, la verifica dei requisiti oggettivi viene effettuata dalla ASL attraverso: analisi della documentazione, visite in loco, eventuali prescrizioni (in caso di carenza di documenti o requisiti), espressione di parere positivo che viene emesso solo in presenza di positività di tutti i requisiti.

La perizia asseverata, ed i periti quindi, sostituiscono le analisi, le visite, le verifiche ed il parere dell'ASL.

Pertanto oggi, fino alla emanazione e pubblicazione dei provvedimenti regionali di trasferimento della funzione concessoria dell'autorizzazione al funzionamento dalla Provincia al Comune, la Provincia, a seguito di ricevimento del parere positivo della ASL oppure a seguito di esame della perizia asseverata, procede alla emanazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento.

In futuro, quando saranno stati emanati e pubblicati i provvedimenti regionali di trasferimento della funzione concessoria dell'autorizzazione al funzionamento dalla Provincia al Comune, il Comune procederà alla emanazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento.

2.3. Specificazioni in merito alle Unità d'offerta oggetto di riordino mediante d.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005, d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005, d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005, d.g.r. n. 20943 del 16 febbraio 2005

Restano a tutti gli effetti valide le autorizzazioni al funzionamento in possesso di Strutture o servizi già funzionanti alla data di riordino mediante d.g.r. n. 20588 dell'11 febbraio 2005, d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005, d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005.

Nel caso in cui l'Ente gestore volesse adeguarsi ai nuovi requisiti o volesse comunque apportare modifiche strutturali che comporti-

no variazioni sostanziali negli impianti o nella destinazione dei locali e conseguentemente nelle planimetrie o certificazioni a suo tempo presentate, valgono le seguenti indicazioni:

a) *Modifiche strutturali*

L'Ente gestore, è tenuto ad integrare la documentazione già in possesso della Provincia e della ASL, autocertificando che le variazioni non comportano modificazioni nella autorizzazione già in possesso. La ASL procederà in seguito alle opportune verifiche e, in caso di difformità darà opportuna comunicazione alla Provincia per i provvedimenti conseguenti.

b) *Modifiche della capacità ricettiva*

L'Ente gestore che, per effetto di modifiche strutturali o per scelta, dovesse variare la capacità ricettiva (in più o in meno) dovrà richiedere alla Provincia una nuova autorizzazione al funzionamento, autocertificando la validità dei documenti già in possesso della Provincia e della ASL, oppure di quelli modificati. La Provincia potrà emettere nuova autorizzazione per la capacità ricettiva richiesta, a seguito di parere positivo della ASL in ordine ai requisiti gestionali oppure in base alla perizia asseverata.

2.4. Specificazioni in merito alle Unità d'offerta Prima infanzia

a) *I nidi famiglia*

I nidi famiglia devono presentare dichiarazione di inizio attività al Comune di ubicazione e per conoscenza alla ASL:

- prima dell'effettiva accoglienza dei bambini se si tratta di strutture di nuova realizzazione;
- entro e non oltre il 31 ottobre 2005 (per l'inizio del nuovo calendario annuale) se si tratta di strutture già funzionanti alla data di pubblicazione della d.g.r. n. 7/20588 e che non siano beneficiari di finanziamento ai sensi della legge 23/99.

b) *I micronidi*

I micronidi, realizzati attraverso sezioni di scuola materne per bambini inferiori ai tre anni e che abbiano come capacità ricettiva fino a 10 bambini, sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento e devono inoltrare richiesta entro e non oltre il 31 ottobre 2005.

Si rammenta che i requisiti strutturali per i micronidi sono quelli della civile abitazione, pertanto l'applicazione del requisito «sicurezza» citato nella d.g.r. n. 7/20588 è da applicare a quanto previsto in termini di sicurezza per le civili abitazioni (esempio certificazione di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, apertura verso l'esterno per lo sfato dei gas nelle cucine, certificazione della messa a norma dell'impianto elettrico ecc.).

Il rispetto dell'applicazione della legge 626 deve essere richiesto attraverso la redazione, da parte del datore di lavoro del documento attestante la sicurezza in relazione all'attività svolta.

Si evidenzia che ulteriori approfondimenti sulle unità di offerta per la prima infanzia, con particolare riferimento ai centri prima infanzia, saranno forniti con apposita circolare. In ogni caso si precisa che sono comunque da escludere dall'autorizzazione al funzionamento servizi offerti a clienti di unità commerciali che hanno di fatto solo finalità ricreative e di «garderie».

2.5. Specificazioni in merito ai servizi diurni per disabili

a) *Il Centro socio educativo ed il Centro diurno per disabili*

Si ricorda che l'attuale CSE è da intendersi come un servizio flessibile, sia in termini di orari sia in termini di organizzazione funzionale, dunque un servizio modulabile in ragione delle diverse tipologie di ospiti a cui si rivolge (età e gravità) e dei bisogni da questi espressi. Ne discende che, così come un CSE può essere autorizzato come modulo all'interno di una struttura CDD, all'interno di una struttura CSE può essere presente e autorizzato un modulo CDD.

I requisiti strutturali specifici previsti per le due tipologie di servizi, CDD e CSE, sono del tutto identici e pertanto nel caso di organizzazione in una medesima struttura di moduli socio sanitari e socio assistenziali i requisiti dovranno essere rapportati al numero di utenti complessivi e non replicati. (Esempio: per un Centro che si organizza in CDD per 20 posti e CSE per 10, la struttura dovrà garantire spazi e servizi esattamente come se fossero 30 posti da CDD o trenta da CSE).

I requisiti gestionali dovranno invece essere garantiti specificamente per il numero di utenti afferenti alle due diverse tipologie CDD e CSE.

La domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà pertanto indicare quanti posti si intendono dedicare a CDD e quanti a CSE. La Provincia, indicherà tali numeri nel provvedimento autorizzativo.

b) *I servizi formativi all'autonomia*

Questi servizi:

- se prevedono attività prevalentemente svolte all'interno di una struttura, dovranno richiedere autorizzazione al funzionamento come CSE, o come modulo di un CSE entro e non oltre il 31 dicembre 2005;

- se prevedono attività prevalentemente esterne, basate su un rapporto pressoché individuale con ciascun utente, finalizzato all'accompagnamento del disabile in un percorso di autonomia verso servizi e strutture del territorio, continueranno a funzionare come servizi sperimentali, sino a successivi atti regionali di riordino.

2.6. Specificazioni in merito alle comunità alloggio disabili

Si rammenta che i requisiti strutturali per le Comunità alloggio sono quelli della civile abitazione, pertanto in analogia con quanto detto al punto 2.4 b), il requisito «sicurezza» citato nella d.g.r. n. 7/20763 è da applicare secondo quanto previsto in termini di sicurezza per le civili abitazioni.

Analogamente, il rispetto dell'applicazione della legge n. 626/94 deve essere richiesto attraverso la redazione, da parte del datore di lavoro, del documento attestante la sicurezza in relazione all'attività svolta.

L'autorizzazione al funzionamento di una Comunità Alloggio per disabili non richiede nel provvedimento amministrativo la specifica se essa intenda richiedere l'accreditamento come Comunità Socio Sanitaria La Comunità alloggio deve essere definita come Comunità Socio Sanitaria solo in sede di accreditamento (di pertinenza regionale).

3. Accreditamento

Come già accennato, l'accreditamento è il provvedimento amministrativo che dà titolo, ad una struttura o ad un servizio, già autorizzati al funzionamento, ad erogare prestazioni con un livello di qualità definito dall'ente accreditante; per essere accreditati alle strutture/servizi vengono richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli da possedere per la sola autorizzazione al funzionamento; tali requisiti per le unità d'offerta socio-assistenziali devono essere stabiliti dai Comuni.

La Regione infatti, in accordo con le rappresentanze di ANCI regionale ed in armonia con quanto previsto dalla legge 328/00, per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture/servizi socio-assistenziali ha adottato un percorso che prevede che la Giunta regionale determini «criteri» di accreditamento e che i Comuni, in ambito associato, definiscano invece i «requisiti» che le strutture/servizi del proprio territorio dovranno possedere per poter essere accreditati.

La definizione di criteri in capo alla Regione risponde all'esigenza di garantire che, a livello complessivo, esista una sufficiente omogeneità, pur nella possibilità che, in ragione delle peculiari caratteristiche locali, ambiti territoriali diversi possano adottare requisiti diversi. I Comuni associati, comunque, nella definizione dei propri requisiti dovranno attenersi ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla Regione.

Con la d.g.r. n. 20943 del 16 febbraio 2005 sono stati definiti i criteri ai quali i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia, per i disabili e per le strutture di accoglienza residenziale per minori e disabili.

Si ricorda che il solo accreditamento non dà automaticamente diritto ad acquisire i finanziamenti pubblici: per ottenerli dovrà essere sottoscritto un contratto.

Appare utile, alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, fornire le seguenti ulteriori specificazioni.

1. I Comuni associati devono adottare i requisiti specifici avvalendosi dei criteri definiti dalla Regione contenuti nella sopra citata deliberazione. Laddove la d.g.r. prevede il requisito all'interno di un range di indicatori, i Comuni non potranno adottare requisiti inferiori o superiori al range stesso.

2. I requisiti di accreditamento dovranno essere adeguatamente pubblicizzati al fine di consentire a tutti gli Enti gestori di prenderne visione e di poter fare richiesta di accreditamento.

3. Il possesso di autorizzazione al funzionamento, o la dichiarazione di inizio attività laddove prevista dalla normativa regionale, è condizione indispensabile per l'accesso all'accreditamento.

4. Il provvedimento di accreditamento viene rilasciato nelle forme definite dagli ambiti distrettuali di ubicazione ed è valido per tutto il territorio regionale.

5. Per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, i Comuni, in analogia con quanto previsto per le verifiche dei requisiti di autorizzazione al funzionamento, possono avvalersi, previo specifico provvedimento dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale, di apposite convenzioni con terzi tra cui anche la ASL.

6. Il provvedimento amministrativo di accreditamento di un servizio/struttura a gestione diretta del Comune viene emesso nelle forme stabilite dall'ambito distrettuale.

7. I requisiti soggettivi non sono da richiedere in fase di accreditamento essendo gli stessi ricompresi nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento, *conditio sine qua non* può essere concesso l'accreditamento.

8. L'accreditamento viene rilasciato alle strutture/servizi e non all'Ente gestore.

4. Contratto

Il contratto è l'atto attraverso cui il Comune acquista da un Ente gestore di una struttura o servizio accreditati prestazioni/interventi, e si impegna quindi a corrispondere per l'attività i finanziamenti o i contributi pubblici. Il contratto regola anche gli obblighi dell'Ente gestore.

Il Comune singolo o associato può stipulare un contratto con l'Ente gestore della struttura accreditata in cui verranno almeno definiti:

- il numero di posti contrattualizzati, cioè quelli per cui il Comune si impegna ad erogare finanziamenti/contributi;
- l'entità del finanziamento/contributo per prestazione;
- le modalità di erogazione dei contributi/finanziamenti;
- la retta a carico dell'utente e le modalità di contribuzione del medesimo.

Si informa, infine, che questa circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché, per una capillare diffusione, sul sito della Direzione: www.famiglia.regione.lombardia.it.

D.G. Sanità

(BUR2005017)

(3.2.0)

D.d.u.o. 10 agosto 2005 - n. 12544**Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PREVENZIONE,
TUTELA SANITARIA E VETERINARIA

Richiamato il d.m. 1° dicembre 2004, n. 329 avente per oggetto: «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93»;

Considerato che il suddetto decreto apporta rilevanti modifiche e innovazioni alle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) in materia di prevenzione dei rischi da sovrappressione, in attuazione dei contenuti della Direttiva Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED);

Ritenuto pertanto che l'applicazione del suddetto d.m. comporti la necessità di azioni di indirizzo nei confronti delle ASL e di indicazioni operative sull'attuazione di alcune specifiche disposizioni innovative;

Preso atto che, al fine di predisporre linee guida regionali in materia, è stato attivato un apposito gruppo di lavoro presso la U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria di questa Direzione Generale, con la partecipazione di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle ASL, ed in particolare dei Servizi Sicurezza e Impiantistica;

Visto il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione» predisposto dal gruppo di lavoro sopra richiamato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che il documento di cui al punto che precede contiene considerazioni su aspetti generali di attuazione del citato d.m., indicazioni procedurali per l'effettuazione della attività di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione considerate, nonché procedure per affrontare alcuni casi particolari di apparecchiature tra cui quelle in esonero;

Ritenuto di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni che individuano le competenze e i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Decreta

1. di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Luigi Macchi

**LINEE GUIDA REGIONALI
IN APPLICAZIONE DEL D.M. 1 DICEMBRE 2004, N. 329
IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE**

INDICE**Premessa**

1. Soggetti competenti
2. Messa in servizio: obblighi dell'utilizzatore ed esclusioni
3. Verifiche per la riqualificazione periodica
4. Esenzione dalla riqualificazione periodica
5. Casi particolari con riferimento agli insiemi complessi
6. Apparecchi già in esonero ex art. 51 d.m. 21 maggio 1974
7. Recipienti g.p.l. di capacità inferiore a 5 mc esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988
8. Apparecchi già in esonero ex art. 43 d.m. 21 maggio 1974 - Generatori di vapore a funzionamento automatico
9. Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41 d.m. 21 maggio 1974)
10. Verifiche d'integrità - Riparazioni o modifiche
11. Sistema tariffario

Allegati**Premessa**

Il 12 febbraio 2005 è entrato in vigore il d.m. 1° dicembre 2004, n. 329 (di seguito denominato decreto), avente per oggetto: «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93». Quest'ultimo d.lgs. è il regolamento di attuazione della Direttiva Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED).

L'Unità Organizzativa Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della Direzione Generale Sanità ha provveduto a segnalare alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed in particolare ai Dipartimenti di Prevenzione Medici - Servizi Sicurezza e Impiantistica, deputati all'effettuazione delle verifiche e controlli periodici in materia, l'entrata in vigore del decreto, fornendo una serie di prime indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti introdotti dal nuovo regolamento.

Essendo successivamente emersa, da parte degli operatori dei Servizi Sicurezza e Impiantistica delle ASL, la necessità di chiarire le modalità di applicazione di alcuni punti particolarmente controversi del decreto, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro regionale che ha predisposto le presenti linee guida.

La finalità è quella di fornire indirizzi di carattere generale sull'applicazione del decreto, nonché indicazioni operative alle ASL sulle procedure e modalità da adottare per l'effettuazione delle verifiche di controllo periodico con riferimento ad alcune casistiche più ricorrenti.

1. Soggetti competenti

Nel testo del decreto vengono ripetutamente indicati con la dizione «soggetti verificatori» o «soggetti preposti», i soggetti cui compete l'effettuazione delle verifiche, sia di primo impianto ovvero di messa in servizio, sia di tipo periodico.

Sebbene non siano espressamente individuati tali «soggetti», nelle premesse del decreto è fatto esplicito riferimento al d.lgs. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro», che attribuisce all'ISPEL ed alle USL (oggi ASL), le funzioni di verifica che il decreto prevede.

Nella circolare del Ministero Attività Produttive del 23 maggio 2005 «Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329», inviata solo ai costruttori ed utilizzatori di attrezzature a pressione ed insiemi, si afferma che le verifiche di primo impianto e quelle periodiche possono essere effettuate da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori.

In proposito la Regione Toscana, a nome del Coordinamento Interregionale, ha inviato al Ministero stesso il 12 luglio u.s. una richiesta di chiarimenti, sollevando dubbi sulla interpretazione formulata e segnalando alcune incongruenze.

Si ritiene che la questione potrà essere affrontata e chiarita solo con una specifica disposizione normativa nazionale, emanata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 93/2000.

2. Messa in servizio: obblighi dell'utilizzatore ed esclusioni**2.1 Attrezzature/insiemi installati e assemblati dopo il 12 febbraio 2005**

Il decreto stabilisce che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall'utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio.

Sono oggetto di tale verifica di tutte le attrezzature ed insiemi di cui

all'art 1 del decreto con esclusione delle apparecchiature indicate all'art. 5.

Inoltre sono soggetti a tale verifica anche i nuovi impianti intesi come apparecchi già in uso che:

1. per effetto di cessione o compravendita debbono essere installati nuovamente;
2. a seguito di un trasferimento interno nella stessa azienda debbono essere diversamente allocati ed eserciti nuovamente;
3. pur non essendo oggetto di alcun trasferimento, subiscono un cambiamento d'uso o di esercizio.

La verifica suddetta deve essere richiesta dall'utilizzatore.

Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l'utilizzatore è tenuto, all'atto della messa in esercizio dell'attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all'ISPEL ed all'ASL competenti territorialmente, corredata da una serie di documenti tecnici citati all'art. 6 del decreto, fra cui il verbale di verifica di primo impianto. Al riguardo va osservato che l'ISPEL, con lettera circolare prot. n. 366/05 del 7 febbraio 2005, ha stabilito che per tutte quelle attrezzature/insiemi a pressione sottoposti al controllo di messa in servizio con esito positivo la relativa dichiarazione non gli deve essere inviata.

Tra gli allegati alla dichiarazione di messa in servizio è prevista nel decreto una dichiarazione attestante la corretta installazione delle attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni contenute nel manuale d'uso del fabbricante; per redigere tale dichiarazione il decreto cita come riferimento il d.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403, abrogato e sostituito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che pertanto rappresenta il riferimento da adottare.

Per le apparecchiature costruite prima del d.lgs. 93/2000, non provviste del manuale d'uso, la dichiarazione di corretta installazione di cui sopra dovrà avere come riferimento le vigenti norme di buona tecnica.

Per le apparecchiature escluse dall'obbligo di verifica di primo impianto, ma soggette a controllo o verifica periodica, tale dichiarazione deve essere inviata dall'utilizzatore, all'atto della messa in esercizio dell'attrezzatura, all'ISPEL ed all'ASL competenti territorialmente, sempre corredata da una serie di documenti tecnici ma senza il verbale di verifica di primo impianto.

In questo caso però l'utilizzatore deve attestare che le attrezzature/insiemi messi in esercizio siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati in maniera conforme alla loro destinazione, senza pregiudicare la salute di persone, cose o animali.

Gli insiemi per cui siano state eseguite le verifiche degli accessori e dei dispositivi di controllo da parte di un Organismo notificato/Ispettorato degli utilizzatori sono esclusi dalla verifica di primo impianto purché sia evidenziata, nella documentazione da allegare alla dichiarazione di messa in servizio, l'efficienza degli accessori/dispositivi di sicurezza e controllo.

2.2 Attrezzature/insiemi installati e assemblati prima del 12 febbraio 2005

Per tutte le attrezzature esistenti già in servizio non ancora sottoposte alla verifica di messa in servizio, certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e per le quali era stata inviata, ai sensi dell'art. 19 di quest'ultimo, comunicazione di messa in servizio, questa è da intendersi equivalente alla dichiarazione di messa in servizio purché la stessa sia integrata con i documenti tecnici e con il verbale di primo impianto, ove prevista ovviamente la verifica di messa in servizio o di primo impianto, come richiesto per le nuove attrezzature/insiemi.

È opportuno pertanto che per tutte le comunicazioni di messa in servizio già pervenute alle ASL sia richiesta tale integrazione.

2.3 Esclusioni dal controllo della messa in servizio

L'art. 5 del decreto prevede, fra le attrezzature/insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio, i recipienti semplici di cui al d.lgs. 311/91 con pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar-litro.

In questa condizione possono essere ricompresi anche i vasi di espansione degli impianti di riscaldamento, per cui in occasione della verifica periodica o straordinaria da parte della ASL, nel caso di loro sostituzione possono essere citati a verbale, previo ovviamente controllo della loro idoneità in relazione al corretto inserimento nell'impianto (cfr. circolare Regione Lombardia 18/SAN del 7 aprile 1997).

2.4 Modulistica

Al fine di agevolare l'invio della dichiarazione di messa in servizio è stato predisposto e allegato alle presenti linee guida (Allegato 1) un modello che può essere utilizzato per le nuove attrezzature/insiemi installati dopo il 12 febbraio 2005 e può servire da riferimento per l'integrazione delle comunicazioni di messa in servizio già inviate, relative alle attrezzature/insiemi installati prima del 12 febbraio 2005. È comunque facoltà di ciascun utilizzatore di trasmettere nelle forme ritenute più opportune la docu-

mentazione, purché completa ed esaustiva nel rispetto di quanto espressamente richiesto nel decreto.

A corredo di tale modello si ritiene utile allegare anche un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) da utilizzare per la dichiarazione di corretta installazione delle attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni del manuale d'uso, come richiesto dal punto c), comma 1, dell'art. 6 del decreto.

3. Verifiche per la riqualificazione periodica

3.1 Obblighi

Il decreto pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.

In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:

- sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche;
- escludere dall'esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche;
- favorire e fornire l'assistenza necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche;
- comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.

3.2 Classificazione

Il decreto prevede che tutte le attrezzature definite all'art. 1 debbano essere classificate in relazione alle categorie definite nell'Allegato II del d.lgs. 93/2000 e, conseguentemente, va determinata la frequenza dei controlli per la riqualificazione applicando le tabelle di cui agli Allegati A e B del decreto stesso.

Nel testo non viene precisato quale sia il soggetto che deve operare questa classificazione nei confronti delle apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000.

Al riguardo si ritiene che sia l'utilizzatore che debba provvedere a classificare l'attrezzatura, essendo il soggetto cui il decreto ha attribuito l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica le attrezzature stesse.

Tale valutazione, essendo di natura tecnico-specialistica, può essere, ove ritenuto necessario dal funzionario della ASL preposto alla verifica periodica, supportata adeguatamente da uno specifico documento riportante le opportune argomentazioni e considerazioni tecniche alla base della classificazione effettuata e sottoscritta da idoneo tecnico competente in materia.

La classificazione dell'attrezzatura sarà poi esaminata dal funzionario della ASL preposto alla verifica periodica, che potrà accettarla o rigettarla (nel caso in cui intraveda rilevanti errori di valutazione) riportando le proprie considerazioni sul verbale di verifica periodica.

3.3 Periodo transitorio

Data la particolare complessità insita nella determinazione della classificazione delle apparecchiature potrebbe verificarsi, soprattutto nel periodo iniziale di applicazione del decreto, che l'utilizzatore non provveda a definire la classificazione dell'attrezzatura.

In tal caso si ritiene ragionevole che il funzionario della ASL preposto alla verifica periodica possa applicare, sino alla definizione della classificazione dell'apparecchio da parte dell'utente, la periodicità di verifica ritenuta più cautelativa ai fini della garanzia di sicurezza dell'apparecchiatura, richiamando sul verbale di verifica l'obbligo di classificare l'apparecchiatura.

3.4 Note tecniche per la classificazione

Per quanto attiene alla classificazione delle attrezzature a pressione si richiamano alcune definizioni:

- art. 1, comma 2, lettera h) del d.lgs. 93/2000 «pressione massima ammissibile PS»: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante (*omissis*);
- art. 1, comma 2, lettera i) del d.lgs. 93/2000 «temperatura minima/massima ammissibile TS»: le temperature minima/massima per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;
- art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs. 93/2000 «volume V»: il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.

Per i recipienti costituiti da più camere si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 93/2000: «Allorché un recipiente è costituito da più camere è classificato nella categoria più elevata di ciascuna delle singole camere. Allorché una camera contiene più fluidi è classificata in base al fluido che comporta la categoria più elevata».

A tale proposito, ai fini della frequenza delle ispezioni, considerato che è possibile ad esempio che in una camera sia contenuto un fluido del gruppo 1 e in un'altra un fluido del gruppo 2 (come definiti dal d.lgs. 93/2000), nel caso di contrasto va adottata la frequenza più cautelativa.

Per quanto concerne la classificazione degli scambiatori di calore (per es. vapore/acqua surriscaldata), non essendo gli stessi menzionati espressamente in nessuna delle nove tabelle allegatae al

d.lgs. 93/2000 e non avendo il decreto dato indicazioni in tal senso, si ritiene che come riferimento possa essere adottata la Tabella n. 5 del d.lgs. 93/2000, che riferendosi ad «altro tipo di riscaldamento» può essere utilizzata per la classificazione dei suddetti apparecchi, riconducibili a tale definizione.

3.5 Periodicità

Il decreto regola la periodicità dei controlli secondo le tabelle di cui agli allegati A e B.

Le frequenze indicate in tali tabelle possono però essere modificate qualora il manuale d'uso e manutenzione predisposto dal fabbricante indichi periodicità inferiori a quelle previste dalle tabelle stesse.

Per le apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000, e quindi prive della corrispondente classificazione di cui all'Allegato II di quest'ultimo, possono presentarsi due casi:

- apparecchiature funzionanti in maniera autonoma;
- apparecchiature funzionalmente collegate e costituenti un impianto (tecnicamente simile o analogo ad un insieme).

Si ritiene che nel primo caso la periodicità derivi dalla classificazione dell'apparecchiatura, applicando le tabelle di cui agli allegati A e B del decreto, mentre nel secondo caso è possibile, se richiesti dall'utilizzatore e valutando di volta in volta le diverse tipologie e casistiche dell'impianto, attribuire a tutte le attrezzature costituenti l'impianto la periodicità di verifica dell'attrezzatura di categoria più elevata (applicando il principio di cautela previsto per gli insiemi PED classificati secondo la categoria più elevata tra quelle attribuite ad ogni singola attrezzatura costituente l'insieme) oppure, se ritenuto più adeguato al tipo di impianto, assoggettare tutte le singole apparecchiature a verifiche periodiche secondo le rispettive periodicità derivanti dalla loro classificazione.

3.6 Casi particolari e precisazioni

I fluidi del gruppo 1 comprendono i fluidi pericolosi (per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 52/97, come «esplosivi», «estremamente infiammabili», «facilmente infiammabili», «infiammabili» quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità, «altamente tossici», «tossici» e «comburenti»); per tali casi la cadenza della verifica periodica è biennale.

Per tutti i fluidi del gruppo 2 quali aria, aria/acqua, azoto, argon, anidride carbonica, ecc. la cadenza può essere triennale o quadriennale in funzione della categoria.

Nel caso di impianto/insieme in cui coesistono apparecchi contenenti fluidi del gruppo 1 e/o del gruppo 2, l'utente può, anche per semplici questioni organizzative, chiedere di uniformare la frequenza delle verifiche alla periodicità più restrittiva, cioè biennale. Si ritiene che tale richiesta possa essere accolta in quanto più cautelativa ai fini della sicurezza.

Per i recipienti di vapore d'acqua si ritiene che la cadenza della verifica di funzionamento triennale, o eventualmente biennale senza visite interne, sia da valutare con attenzione; quindi per questo caso specifico è opportuno acquisire una dichiarazione, da parte di idoneo tecnico competente in materia, nella quale venga espressamente affermato che il fluido contenuto non è corrosivo in relazione al materiale impiegato (vedasi ad es. degasatori termofisici, raccoglitori di spurghi, distributori di scambiatori di riscaldamento a vapore in correlazione alla formazione di condensa acida, ecc. per i quali l'esperienza ha dimostrato che può essere presente un ambiente corrosivo/erosivo).

In ogni caso è facoltà del funzionario della ASL preposto alle verifiche periodiche di prescrivere, ai sensi dell'art. 10, comma 3, ultimo paragrafo del decreto («Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita»), visite interne o verifiche d'integrità supplementari, e ciò a maggior ragione per gli apparecchi esistenti dove non siano disponibili le istruzioni d'uso del fabbricante da cui poter attingere eventuali informazioni.

In carenza della dichiarazione di un tecnico competente in materia e qualora dai verbali precedenti non emergano problemi particolari, è comunque opportuno prescrivere una visita interna entro cinque anni calcolati a far data da quella precedentemente eseguita, fatto salvo che l'apparecchio sia già esonerato dall'effettuazione della visita interna secondo la previgente normativa.

Anche nel caso di forni per la lavorazione di oli minerali, per i quali la cadenza della verifica d'integrità è passata da 4 a 10 anni, è necessario acquisire apposita dichiarazione in ordine all'assenza di corrosione. In questo caso ancor più significativo, è facoltà del funzionario della ASL di valutare caso per caso l'opportunità di far eseguire verifiche d'integrità intermedie o supplementari.

Nel corso di una verifica periodica su un'attrezzatura/insieme/impianto ove siano presenti tubazioni che per loro caratteristiche rientrano nel campo di applicazione del decreto (DN > 80) e/o recipienti per liquidi mai assoggettati ad omologazioni o controlli di

legge, è opportuno che venga evidenziato all'utente l'obbligo di denuncia all'ISPESL, come previsto dall'art. 16 del decreto.

Nel caso di impianti di riscaldamento già assoggettati al regime di verifiche periodiche previste dal regolamento di cui al decreto 1 dicembre 1975 si ritiene che debba essere mantenuta l'attuale periodicità per le verifiche suddette, in quanto nel d.lgs. 93/2000 e nel decreto non esistono riferimenti precisi per la loro classificazione e quindi per la determinazione della nuova periodicità.

Nel caso di apparecchi itineranti (ad es. serbatoi contenenti premiscelati a base cementizia, generatori di vapore mobili, ecc.) soggetti a frequenti spostamenti e nuove installazioni, si ritiene che la dichiarazione di messa in servizio debba essere presentata solo per la prima installazione cui viene sottoposto l'apparecchio dopo la verifica di primo impianto.

Pertanto, essendo indispensabile acquisire la dichiarazione di corretta installazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto relativa allo specifico luogo di installazione, è opportuno che tale documento venga chiesto all'atto della verifica periodica.

Infine va ricordato alle aziende utilizzatrici l'obbligo di comunicare alla ASL la messa fuori servizio e/o la disinstallazione di un apparecchio ogniquale volta ricorrono tali condizioni, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto.

3.7 Norme tecniche

Poiché il decreto non fornisce indicazioni su quali norme tecniche debbano essere applicate e/o utilizzate come riferimento per l'effettuazione delle verifiche periodiche, si ritiene che, in assenza di specifiche norme tecniche che sostituiscano, modifichino o integrino l'apparato normativo attuale, sia ragionevole riferirsi alle norme tecniche vigenti, che opportunamente ed adeguatamente utilizzate permettono di svolgere le verifiche di controllo sia sulle apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000 sia sulle attrezzature/insiemi installati successivamente.

4. Esenzione dalla riqualificazione periodica

Qualora il funzionario della ASL riconosca che l'attrezzatura/apparecchiatura già in servizio rientra tra quelle esentate dall'obbligo della riqualificazione periodica, è opportuno richiamare all'utilizzatore il rispetto di tutte le norme di buona tecnica applicabili affinché l'apparecchio sia mantenuto in buono stato di conservazione ed efficienza.

L'art. 11 del decreto prevede per l'esclusione dall'obbligo della riqualificazione periodica una serie di condizioni oggettive tranne che per i recipienti di cui alla lettera a), per cui è prevista l'assenza di «fenomeni di corrosione interna ed esterna o esterna».

In tal caso è opportuno che il funzionario della ASL in occasione della verifica periodica su attrezzature che possiedono i requisiti di cui sopra, acquisisca, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, una dichiarazione che attesti tale condizione.

Tra le attrezzature che possono essere esentate dall'obbligo della riqualificazione periodica rientrano:

- a) i polmoni di aria compressa aventi pressione massima di bollo 12 bar e capacità massima 1000 litri (l), anche quando collegati ad attrezzature non escludibili, e le autoclavi aria/acqua da 6 bar e capacità massima 2000 l;
- b) i recipienti di volume non superiore a 1000 l e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
- c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar (ad esempio i produttori di vapore per le sterilizzatrici);
- d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar (ad esempio i ricevitori di vapore per le sterilizzatrici);
- e) i generatori di acetilene;
- f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i dissolutori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto.

Pertanto ai fini dell'esenzione devono verificarsi almeno due delle seguenti condizioni:

- 1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;
- 2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
- 3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000 (es. alcuni collettori di vapor d'acqua);
- g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo 2;
- h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo 2 e classificati nella I e II categoria;

i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

4.1 Casi particolari - Recipienti costituiti da più camere

Ai fini dell'esclusione dalla verifica periodica dei recipienti costituiti da più camere, i parametri da considerare sono:

- come pressione, la massima tra quelle esistenti nelle varie camere, purché naturalmente generata da fluido allo stato di gas/vapore, liquido surriscaldato;
- come capacità, la somma delle capacità delle varie camere occupate da fluido avente la stessa natura fisica citata al precedente punto.

Esempi:

a) apparecchi contenenti bagni di tintura aventi serpentino con PS > 0,5 bar e corpo con PS < 0,5 bar ma senza collegamento diretto con l'atmosfera, cioè protetto da valvola di sicurezza, normalmente dotati di dispositivi di sicurezza a manovra unica o multipla per l'apertura dei coperchi o delle portelle: sono soggetti a collaudo dell'ISPESL o, se costruiti in accordo alla direttiva 97/23/CE, a dichiarazione di conformità alla direttiva stessa con le istruzioni per l'uso in genere conformi alle modalità di collaudo dell'ISPESL, quindi sono soggetti a riqualificazione periodica;

b) mescolatori per l'industria cosmetica e similari che hanno una camicia o un semitubo elicoidale di riscaldamento a vapore avente PS > 0,5 bar: se il corpo è dotato di valvola di sicurezza si considera l'intera capacità, mentre se il corpo è in collegamento diretto con l'atmosfera si considera la sola capacità rispettivamente della camicia o del serpentino: in questo caso se PS < 10 bar e P.V " 400 bar/litro l'apparecchio non è da sottoporre alle verifiche per la riqualificazione periodica.

5. Casi particolari con riferimento agli insiemi complessi

Nel caso si considerino un impianto chimico di nuova fornitura, per il quale il fabbricante ha rilasciato una dichiarazione di conformità globale ai sensi della direttiva 97/23/CE, cioè relativa all'intero impianto, oppure un intero gruppo di una centrale termoelettrica come i moderni impianti cosiddetti a ciclo combinato, può succedere che per tali impianti il concetto di insieme venga sostanzialmente «estremizzato», sfruttando la definizione di cui all'art. 1, lettera f) del d.lgs. 93/2000: «varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale», nonché il preambolo alla direttiva 97/23/CE che recita «la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale; tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua».

In tal senso l'utente potrebbe essere indotto a considerare insieme tutto l'intero complesso produttivo.

È bene precisare che in tali casi, per procedere alle verifiche periodiche per la riqualificazione risulta necessario «scomporre» l'insieme nelle singole attrezzature a pressione e nelle loro tubazioni di collegamento, applicando a ciascuna di esse la relativa periodicità.

6. Apparecchi già in esonero ai sensi dell'art. 51 del d.m. 21 maggio 1974

Gli apparecchi in esonero ai sensi dell'art. 51 del d.m. 21 maggio 1974 sono apparecchi a vapore e recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti facenti parte di impianti a ciclo continuo per i quali è stato concesso dall'ISPESL l'esonero dall'esame annuale dell'efficienza delle valvole di sicurezza, a condizione che:

- sia presentata una relazione tecnica conforme al punto 3.1 della regola E.1.B.5 del d.m. 21 maggio 1974;
- la taratura delle valvole di sicurezza venga effettuata ad intervalli di tempo di tre anni;
- la natura del fluido sia tale da non pregiudicare l'efficienza delle valvole di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti le valvole stesse;
- l'impianto sia dotato dei dispositivi necessari a garantire il rispetto dei limiti di progetto di temperatura e pressione;
- in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche attraverso l'esame delle registrazioni disponibili presso l'impianto, che la funzione dei sistemi di regolazione e controllo sia rimasta invariata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata dall'utente.

In passato a fronte del rispetto delle condizioni di cui sopra era consentito anche che gli apparecchi a vapore inseriti in detti impianti fossero esonerati dalla prescrizione relativa alla effettuazione della visita interna a scadenza biennale, a condizione che il fluido non fosse corrosivo in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato. In pratica si effettuava una verifica di funzionamento annuale e una verifica d'integrità ogni dieci anni come per tutti gli altri apparecchi.

Con l'entrata in vigore del decreto tali esoneri sono decaduti, in quanto sono previste frequenze di ispezione differenti:

1) la cadenza della taratura delle valvole di sicurezza, dovendo seguire la cadenza delle prove di esercizio, diventa in genere biennale (allegato A, fluidi del gruppo 1, prima riga);

2) nell'allegato B (fluidi del gruppo 2) non si distingue tra generatori di vapore a fuoco diretto e a sorgente termica diversa dal fuoco (come di norma presenti negli impianti a ciclo continuo), per cui in entrambi i casi si impone una visita interna ed una verifica di funzionamento biennale, nonché una verifica d'integrità decennale.

Le nuove periodicità si applicano a partire dalla prima verifica in scadenza (art. 15, comma 2).

Per applicare periodicità diverse da quanto sopra, l'utente deve essere autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive (art. 10, comma 5).

7. Recipienti g.p.l. esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i.

Per quanto riguarda i recipienti g.p.l. esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i., interpretando quanto indicato nella nota del Ministero delle Attività Produttive del 14 marzo 2005 prot. 14867 come provvedimento autorizzativo previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto e considerato quanto espresso nella circolare ISPESL del 21 aprile 2005, prot. A00-09-1351, si ritiene di poter applicare l'attuale regime degli esoneri sia ai recipienti esistenti che a quelli di nuova costruzione/installazione, fatte salve eventuali successive modifiche o chiarimenti a tali disposizioni.

8. Apparecchi già in esonero ai sensi dell'art. 43 del d.m. 21 maggio 1974 - Generatori di vapore a funzionamento automatico

Per quanto riguarda i generatori di vapore a funzionamento automatico in esonero ai sensi dell'art. 43 del d.m. 21 maggio 1974 (con produttività massima 3 t/h e pressione massima 14,7 bar) come noto può essere concesso l'esonero dall'assistenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato. Di solito tali generatori, essenzialmente a tubi da fumo, sono equipaggiati con i dispositivi necessari al loro funzionamento in automatico che rispondono ai requisiti stabiliti dalle specifiche tecniche E.2.E.3 del d.m. 21 maggio 1974; si ritiene che per tali generatori che già usufruiscono dell'esonero possa essere mantenuta tale condizione.

Per le nuove installazioni si farà riferimento alla verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio.

9. Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41 d.m. 21 maggio 1974)

I generatori a sorgente termica diversa dal fuoco, che di norma sono esonerati dall'assistenza del conduttore abilitato a condizione che sia garantita la conduzione da parte di personale maggiorenne e capace, devono, tra le altre condizioni, rispettare quella prevista dalle specifiche tecniche E.2.E.1 del d.m. 21 maggio 1974 (le membrature a pressione sono progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso). In genere questa condizione è difficilmente rispettata per i generatori a recupero di calore come i GVR delle centrali a ciclo combinato e i generatori a recupero dei termovalorizzatori e similari, per cui esclusivamente per questi ultimi tipi di generatori si conferma l'obbligo dell'assistenza di uno o più conduttori abilitati.

10. Verifiche d'integrità - Riparazioni o modifiche

10.1 Verifiche di stabilità

Se in occasione della verifica d'integrità si rilevassero diminuzioni di spessore che non necessariamente richiedono interventi di riparazione, ma ad esempio una verifica di stabilità, il funzionario della ASL potrà richiedere tale verifica parziale (cioè relativa alla sola membratura interessata) o totale.

Per gli apparecchi esistenti, cioè progettati, costruiti e collaudati in accordo alle norme nazionali, il funzionario della ASL potrà richiedere ed acquisire:

- i calcoli elaborati in accordo alle norme adottate nel progetto dell'apparecchio o alle raccolte VSR/VSG ed il disegno revisionato (entrambi timbrati e firmati da tecnico abilitato);
- il benessere del costruttore originario, o in sua assenza (per cessata attività, fallimento, ecc.) il benessere dell'utente che assume la figura giuridica di fabbricante;
- la dichiarazione del progettista, redatta secondo la vigente normativa, dove sia indicato espressamente che nel calcolo si è tenuto conto delle altre azioni, se influenti e significative, oltre la pressione.

Per gli apparecchi progettati, costruiti e collaudati in accordo alla direttiva PED potrà essere acquisita una certificazione di idoneità rilasciata dal fabbricante sotto la sorveglianza di un Organismo notificato o, se ammesso, da un Ispettorato degli utilizzatori.

10.2 Riparazioni o modifiche

La normativa distingue abbastanza chiaramente la differenza tra riparazione e modifica: «La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione,

con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio».

Si ritiene che i funzionari delle ASL possano rientrare tra i soggetti abilitati ad effettuare verifiche d'integrità supplementari, o collaudi che dir si voglia, nei casi di semplici sostituzioni di una parte di un apparecchio con altra identica, quali ad esempio:

- sostituzioni di fasci tubieri;
- sostituzioni di distributori di scambiatori;
- ritubature di generatori a tubi da fumo che non implicino operazioni di saldatura.

Rimangono soggetti al collaudo dell'ISPESL (che è anche Organismo notificato), o di un Organismo notificato autorizzato ad effettuare i controlli per le valutazioni di conformità alla direttiva PED, tutti gli interventi di riparazione che prevedano operazioni di saldatura o modifiche in genere, le quali richiedono una adeguata preparazione tecnica (su materiali, qualifiche procedimenti di saldatura, qualifiche saldatori, controlli non distruttivi) e l'accesso a norme tecniche, linee guida, elenchi di materiali ammessi all'impiego, ecc. di cui le ASL di norma non dispongono.

11. Sistema tariffario

Il decreto non contiene indicazioni riguardo alla remunerazione delle attività di verifica periodica delle attrezzature/insiemi a pressione.

Si ritiene pertanto che per il momento possa rimanere in vigore il regime tariffario adottato da ciascuna ASL; l'attuale sistema tariffario dovrà essere comunque rivisto in armonia con quanto prevede l'attuale quadro normativo generale, introducendo un nuovo

criterio di remunerazione «a prestazione», che ciascuna ASL potrà comunque adattare alle proprie esigenze.

In linea di massima ci si potrebbe ancora riferire al metodo a scaglioni sulla base del prodotto PS-V (pressione massima per capacità totale), fatte salve alcune prestazioni difficilmente quantificabili se non con tariffa oraria.

Nelle more di tale revisione tariffaria, si ritiene che le attrezzature/insiemi di cui le ASL hanno già ricevuto comunicazione di messa in servizio (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 93/2000) o dichiarazione di messa in servizio (ai sensi dell'art. 6 del decreto) non siano da assoggettare all'applicazione della «quota annua», da parte delle ASL che adottano tale sistema tariffario, sino al momento in cui verranno sottoposte alla prima verifica periodica.

ALLEGATI

Allegato 1: Modello dichiarazione messa in servizio (DMS) di attrezzature/insiemi a pressione

Il modello allegato rappresenta un ausilio per agevolare gli utilizzatori nella presentazione della dichiarazione di messa in servizio di attrezzature/insiemi a pressione o per l'invio della documentazione integrativa nel caso di attrezzature/insiemi per i quali alla data del 12 febbraio 2005 sia già stata presentata la comunicazione di messa in servizio. È facoltà di ciascun utilizzatore di trasmettere nelle forme ritenute più opportune la documentazione, purché completa ed esaustiva di quanto espressamente richiesto nel decreto.

Allegato 2: Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da impiegare per la dichiarazione di corretta installazione (DCI) di attrezzature/insiemi a pressione

Allegato 1: Modello dichiarazione messa in servizio (DMS) di attrezzature/insiemi a pressione

Azienda Sanitaria Locale di
 Dipartimento di Prevenzione Medico
 Servizio Sicurezza e Impiantistica

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 6 del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in attuazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 93/2000

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta
 con sede legale in via
 telefono n. partita IVA

DICHIARA

la messa in servizio, presso il proprio insediamento produttivo di:
 Comune via n.
 delle attrezzature/degli insiemi a pressione di seguito elencate/i:

Costruttore	n. Fabbrica o Matricola	bar	° C	litri	tipo fluido	fluido gruppo 1 o 2	attrezzatura o insieme	categoria I; II III; IV	installazione a cura dell'utilizzatore sull'impianto

Si allega in copia per ogni singola/o attrezzatura/insieme:

- relazione tecnica con schema di impianto (come previsto dal punto 1.b del d.m. 1 dicembre 2004)
- dichiarazione corretta installazione secondo manuale d'uso (come previsto dal punto 1.c del d.m. 1 dicembre 2004)
- verbale di verifica di «primo impianto o messa in servizio», ove prescritta (come previsto dal punto 1.d del d.m. 1 dicembre 2004)
- elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica, se ne ricorre il caso (come previsto dal punto 1.e del d.m. 1 dicembre 2004)
- per attrezzature/insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio: documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 6, punto 4, e dall'art. 5, comma 1, lettera d) del d.m. 1 dicembre 2004.

Si allega inoltre, su Vs. richiesta, copia della Dichiarazione CE di conformità/copia del frontespizio del libretto matricolare.

Data Il Legale Rappresentante
 (timbro e firma)

Allegato 2: Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da impiegare per la dichiarazione di corretta installazione (DCI) di attrezzature/insiemi a pressione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 38 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

da produrre agli organi dalla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblico servizio

Spett.le

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente a via n.
 consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA (1)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il/La dichiarante (2)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- (1) Indicare l'oggetto della dichiarazione.
- (2) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

D.G. Agricoltura

(BUR2005018)

(4.3.0)

D.d.u.o. 24 agosto 2005 - n. 12733

Proroga dei termini disposti dal 2° capoverso del punto 8 (trasmissione progetto completo e preventivi) delle disposizioni attuative per «azioni incentivanti l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili» allegate al decreto n. 5 del 4 gennaio 2005»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. INTERVENTI PER LE IMPRESE E POLITICHE DI DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI

Richiamato il decreto n. 5 del 4 gennaio 2005 «Disposizioni attuative e apertura dei termini di presentazione delle istanze per «azioni incentivanti l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili» ai sensi della d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004»;

Visto il punto 8 delle «Disposizioni applicative per l'attuazione di programmi intesi a produrre l'energia da fonti rinnovabili in agricoltura ai sensi della d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004», allegato n. 1 al sopra citato decreto n. 5/2005;

Richiamato in particolare il 1° ed il 2° capoverso del sopraccitato punto 8 che dispongono rispettivamente:

- che la Provincia, entro 10 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di assegnazione del riparto richiede ai beneficiari il completamento della documentazione occorrente e riguardante il progetto completo delle opere con allegato il computo metrico estimativo, redatto e sottoscritto da un tecnico progettista abilitato ed i preventivo/vi di spesa inerente/i le dotazioni,

- che tale documentazione deve pervenire, completa ed esaustiva, entro 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta e trasmessa con raccomandata a.r. o notificata, pena la decadenza dell'ammissione al finanziamento;

Visto il decreto n. 11192 del 15 luglio 2005 «Riparto delle risorse tra le Province per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili ai sensi della d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004»;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni del sopraccitato 2° capoverso del punto 8 delle «Disposizioni applicative per l'attuazione di programmi intesi a produrre l'energia da fonti rinnovabili in agricoltura ai sensi della d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004», il tempo utile per i beneficiari ammissibili a contributo per la predisposizione della documentazione richiesta coincide con il mese di agosto, caratterizzato da un generale rallentamento dell'attività lavorativa;

Considerato altresì che detto rallentamento dell'attività lavorativa può pregiudicare il rispetto dei termini di presentazione della documentazione richiesta dalla Provincia e, conseguentemente, la decadenza dell'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di prorogare il termine disposto dal 2° capoverso del punto 8 delle «Disposizioni applicative per l'attuazione di programmi intesi a produrre l'energia da fonti rinnovabili in agricoltura ai sensi della d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004», allegato n. 1 al sopra citato decreto e n. 5/2005, di 30 giorni per consentire ai beneficiari il completamento e la trasmissione alla Provincia della documentazione richiesta per l'ammissibilità ai contributi regionali di che trattasi;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «II Provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Visto il decreto n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 11536 del 25 luglio 2005 «Piano delle sostituzioni in caso di assenza o di impedimento dei dirigenti della Direzione Generale Agricoltura: 2° semestre 2005»;

Decreta

Recepite le premesse

1. di prorogare il termine disposto dal 2° capoverso del punto 8 delle «Disposizioni applicative per l'attuazione di programmi intesi a produrre l'energia da fonti rinnovabili in agricoltura ai sensi della d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004», allegato n. 1 al sopra citato decreto n. 5/2005, di 30 giorni;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente dell'U.O.: Aldo Deias

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR2005019)

(4.6.4)

Com.r. 23 agosto 2005 - n. 106

Elenco candidati idonei Accompagnatore Turistico - Bandi 2004 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Mantova

N.: 1

Cognome: Firriolo

Nome: Patrizia

Nato/a: Mantova

Il: 7 maggio 1974

Lingua/e: francese/inglese

Abilitati presso prov.: MN

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20050110)

(4.7.0)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12011

Iscrizioni nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus» con sede a Dalmine (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE, IMPRENDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

- 1) la Cooperativa Sociale «General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in via Vittorio Emanuele II, 11 - 24044 Dalmine (BG) - codice fiscale e partita IVA n. 03008070165 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 435, numero progressivo 870;

- 2) è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- 3) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050111)

(4.7.0)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12012**Iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Dosankos Società Cooperativa Sociale ONLUS» con sede a Calvenzano (BG)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale «Dosankos Società Cooperativa Sociale ONLUS Cooperativa Sociale» con sede in via Brassolino 23 - 24040 Calvenzano (BG) -, codice fiscale e partita IVA n. 03008330163 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 436, numero progressivo 871;

2. è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050112)

(4.7.0)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12014**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Mosaico Servizi Società Cooperativa Sociale» con sede a Segrate (MI)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale «Mosaico Servizi Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale», con sede in via dell'Olmo 32 - 20090 Segrate (MI) -, codice fiscale e partita IVA n. 04793060965 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 436, numero progressivo 872;

2. è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050113)

(4.7.0)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12015**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale****«Cooperativa Sociale Eolo - Società Cooperativa» con sede a Drezzo (CO)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale Eolo - Società Cooperativa» con sede in via Monte Rosa 145 - 22020 Drezzo (CO), codice fiscale e partita IVA n. 02888900137 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 437, numero progressivo 873;

2. è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- di comunicare alla Regione - entro il mese di dicembre 2005 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

3. copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Como, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Como ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050114)

(4.7.0)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12016**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Abbraccio Società Cooperativa Sociale» con sede a Como**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale «Abbraccio Società Cooperativa Sociale» con sede in via Martino Anzi 8 - 22100 Como (CO), codice fiscale e partita IVA n. 02864870130 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 437, numero progressivo 874;

2. è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Como, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Como ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050115)

(4.7.0)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12017**Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale**

«Medicus Mundi Attrezzature – Società Cooperativa Sociale – ONLUS» avente sede a Brescia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale «Medicus, Mundi Attrezzature – Società Cooperativa Sociale – ONLUS» con sede in via Villa Glori 10/b – 25126 Brescia, codice fiscale e partita IVA n. 02535760983 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al Foglio 252 numero progressivo 504;

2. è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
 - la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050116)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12018

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Paul Wittgenstein – Società Cooperativa Sociale» – ONLUS avente sede a Ponte S. Pietro (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale «Paul Wittgenstein – Società Cooperativa Sociale» – ONLUS con sede in via Piave 2/a – 24036 Ponte San Pietro (BG), codice fiscale e partita IVA n. 03167380165 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al Foglio 253 numero progressivo 505;

2. è fatto obbligo alla Cooperativa:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
 - la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale, alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Generale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050117)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12019

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Comunità Solidali – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale a r.l.» avente sede a Brescia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. la «Comunità Solidali – Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in via Rose di sotto, 53 – 25126 Brescia – Codice fiscale e partita IVA n. 02458140981, è iscritto nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «C» al foglio 27, numero progressivo 53;

2. è fatto obbligo al Consorzio:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione, entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale A dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto,
 - la composizione della compagine sociale qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è notificato al Consorzio, alla Prefettura di Brescia e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050118)

D.d.s. 2 agosto 2005 - n. 12020

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale» avente sede a Crema (CR)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
IMPREDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. il «Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale» con sede in via A. Olivetti, 19 – 26013 Crema (CR) – Codice fiscale e partita IVA n. 01097960197, è iscritto nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «C» al foglio 27, numero progressivo 54;

2. è fatto obbligo al Consorzio:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione, entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto,
 - la composizione della compagine sociale qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3. copia del presente provvedimento è notificato al Consorzio, alla Prefettura di Cremona e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cremona ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

(BUR20050119)

(4.7.0)

D.c.s. 9 agosto 2005 - n. 12479
Modifica della denominazione e della sede legale, ai sensi del d.lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6, nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COOPERAZIONE,
 IMPRENDITORIA GIOVANILE E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1. di modifica la denominazione e la sede legale nell'Albo regio-

nale delle cooperative sociali per le cooperative sociali indicate nell'elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il dirigente: Franco Cocquio

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE - MODIFICHE DENOMINAZIONE

Sez. Albo	N. iscriz.	Denominazione	Indirizzo	Città	Prov.	Denominazione nuova	Indirizzo	Città	Prov.
B	138	ARCOBALENO	VIA G. MATTEOTTI 101/A	CASTEL D'ARIO	(MN)	ARCOBALENO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA 1° MAGGIO 33	VILLIMPENTA	(MN)
B	132	MASSIMO VENTURA	VIA EDISON 45	MARCALLO CON CASONE	(MI)	MASSIMO VENTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA EDISON 45	MARCALLO CON CASONE	(MI)
B	347	R.G.M. RAGIONE GRATUITA MOTIVAZIONE	VIA PUSIANO 52	MILANO	(MI)	R.G.M. RAGIONE GRATUITA MOTIVAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA PUSIANO 52	MILANO	(MI)
B	233	VIRIDALIA	VIA CASORIA 50	MILANO	(MI)	VIRIDALIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.L.	VIA CASORIA 50	MILANO	MI
B	328	CITTÀ E SALUTE	VIA THAON DI REVEL 19	MILANO	(MI)	CITTÀ E SALUTE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VIA THAON DI REVEL 19	MILANO	(MI)
B	447	GAMMABI	VIA GEROLAMO DA CREMONA 39	CREMONA	(CR)	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GAMMABI	VIA GEROLAMO DI CREMONA 39	CREMONA	(CR)
B	384	ARCA DI NOÈ	VIA CARLO BAZZI 68	MILANO	(MI)	ARCA DI NOÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA LORENZO VALLA 25	MILANO	(MI)
B	311	FENICE	VIA PER ROGENO 19	COSTA MASNAGA	(LC)	FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VIA PER ROGENO 19	COSTA MASNAGA	(LC)
B	101	IL GRAPPOLO	LOCALITÀ BERSAGLIO 6	OGGIONO	(LC)	IL GRAPPOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LOCALITÀ BERSAGLIO 6	OGGIONO	(LC)

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20050120)

(5.1.3)

Com.r. 23 agosto 2005 - n. 105
Incarichi di collaudo assegnati il 13 luglio 2005

- *Soc. Elettra Holdings s.r.l. di Brescia*
Opere relative a concessione di derivazione d'acqua dal fiume Oglio - Comune di Esine per la Centrale Paraviso
Collaudatore: ing. Berdini Alessandro
- *Istituti Ospitalieri di Cremona*
Opere relative a sostituzione delle macchine per il trattamento aria e per la realizzazione di impianti di condizionamento estivo/invernale con ventilconvettori del Presidio Ospedaliero di Cremona
Collaudatore: ing. Beltrami Fulvio
- *Comune di Zibido San Giacomo (MI)*
Opere relative a Piano di recupero urbano in frazione San Pietro denominato «Corte San Pietro»
Collaudatore: arch. Spinelli Giovanni
- *ALER di Lodi*
Corso d'opera e finale per opere relative a realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubb. - Comune di Spedalotto Lodigiano
Collaudatore: ing. Rosa Paola

Il direttore generale: Franco Finato

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050121)

(5.1.1)

Com.r. 23 agosto 2005 - n. 107
Progetti di Integrazione e di Variante al PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po - Convoca-

zione della Conferenza programmatica ex art. 1-bis della legge 365/00

Con deliberazioni n. 4/2004 e n. 6/2004 del 3 marzo 2004 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato rispettivamente il «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)» e il «Progetto di variante alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico: art. 39 "Interventi di rinaturazione"», pubblicati sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2004 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria - n. 10 del 7 marzo 2005.

Ai fini dell'espressione dei pareri relativi al Progetto di Integrazione di cui alla deliberazione n. 4/2004 (limitatamente alle modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 del PAI) e al Progetto di Variante di cui alla deliberazione n. 6/2004, è indetta la Conferenza programmatica di cui all'art. 1-bis, commi 3 e 4, della legge 365/00, articolata per ambito sovraprovinciale e a seduta unica, come disposto con d.g.r. n. 8/385 del 20 luglio 2005.

La Conferenza programmatica è convocata per il giorno 27 settembre 2005 alle ore 11.00 presso la Regione Lombardia, sede di via Pola 12 - 20124 Milano, Sala Convegni 1 - Lotto Pesca, Piano Terra.

Ad essa sono invitate le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e tutti i Comuni della Lombardia, unitamente all'Autorità di Bacino del fiume Po.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio, via Sasseti 32/2 - 20124 Milano (tel.: 02/67655298 - e mail: enza_armenise@regione.lombardia.it).

Il dirigente dell'U.O. tutela e valorizzazione del territorio:
 Dario Fossati